



RIFERIMENTI

- Art. 4, DL n. 41/2021
- DM 14.7.2021
- Circ. Age 22.9.21 n. 11/E

+39.0541.626348
 info@studiotorroni.com
 Via Emilia n. 3009
 Santarcangelo (RN)

Il c.d. “Decreto Sostegni” ha introdotto **l’annullamento automatico** (senza presentazione di alcuna istanza) **dei debiti risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2010 di importo residuo**, al 23.3.2021, **fino a € 5.000**. Il beneficio spetta ai soggetti con un reddito imponibile 2019 non superiore a € 30.000. **ATTENZIONE: rimangono esclusi i carichi affidati all’Agente della riscossione oltre il 2010 e fino ad ora.**

PERIMETRO SOGGETTIVO: SOGGETTI INTERESSATI E LIMITI REDDITUALI

I debiti che possono essere oggetto di Stralcio devono riferirsi:

1. alle persone fisiche che hanno percepito – nell’anno d’imposta 2019 – un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi **fino a 30.000 euro**;
2. ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito – nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019 – un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi **fino a 30.000 euro**.

PERIMETRO OGGETTIVO: DEBITI OGGETTO DI STRALCIO

Il provvedimento riguarda **tutti i debiti di importo residuo alla data del 23 marzo 2013, fino a 5.000 euro**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Restano esclusi dal computo gli aggi di riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura.

Il limite di 5.000 euro è determinato non con riferimento all’importo complessivo della cartella di pagamento, ma in relazione agli importi dei «singoli carichi» contenuti nella stessa. Ne deriva dunque che se i singoli carichi non superano i 5.000 euro, possono beneficiare tutti dell’annullamento; è anche possibile che, all’interno della medesima cartella di pagamento, vi siano carichi rientranti nello Stralcio, in quanto d’importo residuo inferiore alla soglia di 5.000 euro, e carichi esclusi perché d’importo residuo superiore a tale soglia.

Rientrano nello Stralcio anche i carichi originariamente di importo superiore a 5.000 euro, ma che, ad esempio, a seguito di un provvedimento di sgravio o di un pagamento parziale, anche in attuazione di definizioni agevolate, alla predetta data risultino al di sotto della soglia dei 5.000 euro.

Per **individuare i carichi** definibili occorre, poi, **fare riferimento** non alla data di notifica della cartella di pagamento, ma **alla data** (antecedente) **di affidamento del carico all'agente della riscossione**.

La cancellazione automatica NON OPERA per i debiti relativi a:

- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16, Regolamento UE n. 2015/1589;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe/ammende/sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti/sentenze penali di condanna;
- risorse proprie tradizionali dell'UE e IVA all'importazione.

VERIFICA AUTOMATICA DEI DEBITI AMMESSI ALLO STRALCIO

Sul **sito internet dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione**, attraverso il **link** sottostante, è possibile verificare se i debiti ammessi alle predette definizioni agevolate possono essere potenzialmente oggetto di Stralcio. Occorre essere muniti di **codice fiscale**, essere a conoscenza del **numero** e della **data della comunicazione** delle somme dovute per la definizione agevolata inviata dall'Agenzia delle entrate-Riscossione ed indicare l'e-mail di riferimento del debitore che deve essere confermata.

<https://servizi.agenziaentrateriscossione.gov.it/bollettini/dl41/home>

PROCEDURA DI CANCELLAZIONE DEI DEBITI

Entro il 20.8.2021: L'Agente della riscossione ha trasmesso all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei codici fiscali, presenti nel proprio sistema informativo al 23.3.2021, delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi debiti di importo residuo alla predetta data fino a € 5.000, risultanti dai carichi affidati nel periodo 1.1.2000 - 31.12.2010.

Entro il 30.9.2021: L'Agenzia delle Entrate, per consentire all'Agente della riscossione di individuare i soggetti per i quali non ricorre il requisito reddituale, restituisce a quest'ultimo il predetto elenco segnalando i codici fiscali relativi a soggetti che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle CU presenti nella propria banca dati al 14.7.2021, risultano aver conseguito redditi imponibili 2019 superiori a € 30.000.

Entro il 31.10.2021: **Annullamento automatico (senza presentazione di alcuna istanza)** dei debiti relativamente ai soggetti i cui codici fiscali non sono stati segnalati dall'Agenzia delle Entrate in quanto riferiti a soggetti privi del requisito reddituale. **L'Agente della riscossione procede in autonomia con l'annullamento senza inviare alcuna comunicazione al contribuente.** Quest'ultimo può verificare l'annullamento consultando presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione la propria situazione debitoria.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori approfondimenti o richiesta di informazioni.

Cordiali saluti